

12453

20/12/2012

Identificativo Atto n. 954

DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA RELATIVA
A PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI DI FORMAZIONE CONTINUA, PERMANENTE, DI
SPECIALIZZAZIONE, ABILITANTE E REGOLAMENTATA.

U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME SISTEMI INFORMATIVI E CONTROLLI

VISTE le leggi regionali

- n. 22/06 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- n.19/07 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e in particolare l’art. 22 comma 1;

RICHIAMATO, in particolare, l’art 22 della citata legge regionale 19/07 che stabilisce che:

- Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l’offerta formativa finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale
- Nelle indicazioni regionali sono specificati:
 - a) la durata, l’articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato;
 - b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
 - c) le modalità per l’avvio delle attività formative e per l’effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
 - d) i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. VIII/6563 del 13 febbraio 2008 con la quale in fase di prima attuazione sono state approvate le “Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale” come previsto dall’art. 22 c. 4 della L.R. 19/07;
- n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 “procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”, ed in particolare il punto 5 dell’Allegato 1) “Regime sanzionatorio”;

RICHIAMATA l’ulteriore regolamentazione adottata in attuazione delle disposizioni di legge su richiamate e dei citati atti applicativi, ed in particolare:

- Il DDUO n. 7285 del 22 luglio 2010 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione continua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”;
- il DDUO n. 7105 del 29 luglio 2011 “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili”, che rappresenta il riferimento

- comune per gli accreditati del sistema lombardo per quanto attiene la progettazione e la certificazione delle competenze dei percorsi formativi di Specializzazione e di Formazione continua e permanente;
- il DDUO n. 9749 del 31 ottobre 2012 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro, in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;

DATO ATTO che i contenuti della regolamentazione di cui al presente decreto costituiscono il risultato del monitoraggio sull'applicazione della precedente regolamentazione, che ha portato, tra l'altro, ad evidenziare nell'ambito del Sistema unitario di Istruzione e formazione professionale regionale le diversità tra la formazione di secondo ciclo da quella più propriamente professionalizzante fortemente orientata al mercato del lavoro;

VALUTATO necessario, quindi, – sia pure nell'unitarietà del Sistema di Istruzione e formazione professionale regionale, come delineato dalla citata legge regionale 19/2007, - adottare una regolamentazione specifica per i percorsi formativi attinenti l'offerta regionale di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata;

EVIDENZIATO che, in coerenza con l'impostazione nazionale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al DPCM 25 gennaio 2008, l'offerta regionale di specializzazione comprende i suddetti percorsi formativi, al cui esito positivo delle prove finali viene rilasciata una certificazione di specializzazione con valore su tutto il territorio nazionale;

PRECISATO che la regolamentazione di cui al presente decreto, denominata 'Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata', stabilisce l'insieme degli adempimenti cui sono tenuti prioritariamente i Soggetti iscritti alle sezioni A) e B) dell'Albo degli accreditati, di cui agli artt. 24 e 25 della L.R. n. 19/2007, ma anche altri Soggetti che sulla base di specifici atti operano nel Sistema regionale di formazione e pertanto sono tenuti al rispetto della regolamentazione stabilita dalla Regione;

EVIDENZIATO che tali “Indicazioni”:

- determinano la durata, l'articolazione e gli standard formativi minimi di apprendimento dei percorsi e delle attività di Formazione continua, permanente, di specializzazione, ivi compresi gli IFTS;
- specificano gli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, relativamente anche - in relazione alle diverse tipologie di offerta erogata - agli esami finali, alla composizione delle Commissioni, alla tipologia di prove;

- definiscono i format delle attestazioni finali di competenza previste dall'articolo 10 della L.R. 19/2007;
- prevedono che i Soggetti erogatori comunichino l'avvio delle attività formative afferenti standard regionali entro la data di avvio delle stesse con una semplice autocertificazione i cui contenuti saranno verificati da Regione in sede di controllo;

EVIDENZIATO, altresì, che tali "Indicazioni" non disciplinano durata, articolazione ed obiettivi, ovvero gli standard formativi minimi di apprendimento, dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), né gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato, in quanto i suddetti standard ed obiettivi sono stabiliti in diversi e specifici provvedimenti;

PRESO ATTO del complesso lavoro istruttorio realizzato dagli uffici competenti che ha portato alla definizione, anche in termini di semplificazione e tenendo conto dell'esperienza maturata nell'attività di verifica e controllo, del documento "Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO altresì della necessità di definire modelli univoci per una corretta gestione dell'offerta formativa regionale anche ai fini dell'attività di verifica d'ufficio e di controllo in loco, in particolare per procedure di avvio, svolgimento delle attività formative e rilascio dei relativi attestati di competenza, modelli che sono parte integrante e sostanziale delle suddette 'Indicazioni', Modelli da 1 a 8 dell'Allegato A), parti integranti e sostanziali delle suddette 'Indicazioni', che saranno disponibili nel sistema informativo della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro;

VISTA la legge regionale del 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento "Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata", di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare i modelli univoci per una corretta gestione dell'offerta formativa regionale anche ai fini dell'attività di controllo, in particolare per procedure di avvio, svolgimento delle attività formative e rilascio dei relativi attestati di competenza, Modelli da 1 a 8 dell'Allegato A), parti integranti e sostanziali delle suddette 'Indicazioni', che saranno disponibili nel sistema informativo della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro;

3. di stabilire che sono obbligati agli adempimenti per l'erogazione delle attività di Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata, di cui al presente atto, prioritariamente i Soggetti iscritti alle sezioni A) e B) dell'Albo degli accreditati, di cui agli artt. 24 e 25 della L.R. n. 19/2007, ma anche altri Soggetti che sulla base di specifici atti operano nel Sistema regionale di istruzione e formazione professionale e pertanto sono tenuti al rispetto della regolamentazione stabilita dalla Regione;
4. di precisare che le Indicazioni con i modelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano alle attività formative di Formazione continua, permanente, di specializzazione, ivi compresi i percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), abilitante e regolamentata avviate dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente atto per l'offerta formativa concernente Formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata perdono efficacia le disposizioni della DGR n. 6563/2008 e del DDUO n. 9837/2008 per le parti non compatibili con la presente regolamentazione;
6. di richiamare, in caso di mancata osservanza della regolamentazione di cui al presente decreto, l'applicazione del "sistema sanzionatorio", come stabilito dal punto 5 dell'Allegato 1 della DGR 2412/2010 *"qualora sia accertata una non corretta erogazione dei servizi ovvero una carenza documentale o comunque un fatto o atto sanabile ovvero i dati e le informazioni richieste non vengano trasmessi nei tempi e con le modalità fissati la Direzione competente procede alla diffida o alla sospensione"*
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro.

Il Dirigente
Ada Fiore